

## Allegato

### **Scheda su contabilità economico-patrimoniale per i Comuni fino a 5mila abitanti e nuovo art. 232, comma 2 TUEL**

Le iniziative di semplificazione degli adempimenti contabili richiesti ai Comuni fino a 5mila abitanti (i “piccoli Comuni”) hanno portato a due recenti interventi normativi in materia di contabilità economico-patrimoniale (CEP) e bilancio consolidato:

- con la Legge di bilancio 2019, il conto consolidato per i Comuni fino a 5mila abitanti è stato stabilmente reso facoltativo (nuovo co.3, art. 233-*bis* del TUEL);
- con il dl 34/2019 (dl “Crescita”, art. 15-*quater*) gli obblighi di tenuta della contabilità economico-patrimoniale sono stati prorogati all’esercizio 2020 con norma introdotta in fase di conversione (nuovo co. 2, art. 232 del TUEL). L’articolo 15-*quater* indica espressamente che la proroga viene disposta “*Nelle more dell’emanazione di provvedimenti di semplificazione degli adempimenti connessi alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale*”.

La norma di proroga della CEP (nuovo co. 2 art. 232 TUEL) prevede che:

*“2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti **possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all’esercizio 2019. Gli enti che rinviando la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all’esercizio 2019** allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell’articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011.”*

La norma sembra molto chiara nel non richiedere alcuna condizione alla scelta del Comune di non tenere la CEP con riferimento al 2019, impegnandolo, in alternativa, a redigere uno stato patrimoniale semplificato oggetto di proposta Arconet, proposta approvata nella seduta della Commissione dell’11 settembre scorso, con il concorde concorso di tutte le componenti della Commissione.

Nel verbale della seduta in questione, oltre a dare conto dell'approvazione unanime dello schema di conto patrimoniale semplificato, è stata inserita la seguente considerazione:

*“...la Commissione concorda nell'affermare che non sia possibile, per i comuni di piccole dimensioni che hanno approvato il rendiconto 2018 comprensivo dello stato patrimoniale e conto economico, utilizzare il metodo semplificato previsto dall'articolo 15-quater, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 riservato agli enti che hanno rinviato l'adozione della contabilità economico patrimoniale”*

Sotto il profilo formale, i componenti designati da Anci presso la Commissione hanno chiesto di precisare anche a verbale che “l'affermazione” in questione è stata espressa “, *nonostante il parere contrario espresso dai rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI ed in assenza di parere espresso dai rappresentanti delle Regioni,*” come in effetti è stato.

Nel merito, secondo questa interpretazione, i Comuni che hanno deciso di presentare gli allegati economico-patrimoniali al rendiconto 2018 (la cui scadenza era fissata al 30 aprile u.s.), pur potendo astenersene a norma della modifica intervenuta successivamente, dovrebbero ora – secondo l'incomprensibile orientamento della maggioranza della Commissione – continuare ad applicare una normativa che la legge ritiene oggetto di ulteriore intervento in quanto inutilmente complicata e costosa.

Sulla base della piana lettura della norma, unitamente alle motivazioni dell'art. 15-quater sopra citate, si ritiene pacifico che il “metodo semplificato” non è affatto “riservato agli enti che **hanno rinviato l'adozione**” della CEP, bensì a coloro che “**rinviano la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019**”. Non si vede, dunque, come sia possibile conciliare il nuovo comma 2 sopra citato, che riferisce espressamente all'anno 2019 l'eventualità dell'opzione facoltativa e – di conseguenza – l'obbligo di adozione del nuovo semplificato schema di stato patrimoniale, con orientamento espresso a margine da una parte della Commissione Arconet.